



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

**PATTO DI COLLABORAZIONE  
"ACCOGLIENZA PRESSO IL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE"**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero **59** del **25.05.2017** che ha approvato il patto di collaborazione ACCOGLIENZA PRESSO IL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

**TRA  
II COMUNE DI GENOVA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da:

Dott. Pierpaolo Cha, nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

**E**

Il Sig. Bruno Pastorino  
e di seguito denominato "Proponente";

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

PS

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione il Dirigente Dott. Pierpaolo Cha con provvedimento numero 230 del 17.06.2015;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

### **CONSIDERATO**

- che il Municipio VI Medio Ponente presso la sede di Via Sestri 34 ha attivo un servizio di accoglienza al pubblico gestito da tre dipendenti al fine di fornire adeguate informazioni sui servizi che vengono erogati sia a livello municipale sia dalle altre Direzioni della C.A.;
- che al Municipio è pervenuta la proposta di collaborazione da parte del Sig. Bruno Pastorino ex lavoratore ILVA assegnato in qualità di LSU (lavoratore socialmente utile) al Municipio VI Medio Ponente nel periodo da aprile 2007 a settembre 2010 a supporto dell'attività di accoglienza presso le sedi municipali;
- che il Proponente ha dimostrato predisposizione per tale ruolo e che possiede buona conoscenza dei servizi municipali e delle loro specificità;
- che l'accoglienza e una corretta informazione rappresentano la prima immagine dell'Ente con cui i cittadini entrano in contatto;
- che oltre alle informazioni anche un'assistenza sempre più individuale nell'illustrazione e compilazione della modulistica si rende necessaria soprattutto per la consistente affluenza di cittadini che hanno maggiore difficoltà nell'orientarsi nei diversi servizi municipali e nell'individuare e interpretare la modulistica necessaria per il soddisfacimento delle loro richieste;

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO**

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:  
accoglienza presso la sede municipale, orientamento e supporto ai cittadini per la fruizione dei servizi.

#### **ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE**

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono: agevolare i cittadini nella fruizione dei servizi erogati dal Municipio.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

far operare il Proponente presso la sede municipale di Via Sestri 34 fornendogli i supporti e l'eventuale formazione necessari per lo svolgimento della sua collaborazione.

Il Proponente si impegna a:

collaborare, per quanto quotidianamente gli sarà possibile, nei giorni dal lunedì al venerdì agevolando i rapporti tra utenti e civico personale.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA**

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

informazione sui servizi erogati dal Municipio e da altre Direzioni comunali, supporto ai cittadini per l'individuazione della corretta modulistica e relativa compilazione della stessa

### **ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO**

Il Municipio ed il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per monitorare l'andamento dell'attività di accoglienza.

### **ART. 6 - RESPONSABILITÀ**

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi.

### **ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

Per il Proponente è inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per il proponente se ritenuto direttamente responsabile di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

### **ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

#### **ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO**

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso la formazione al Proponente sui servizi da erogare.

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

#### **ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA**

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

#### **ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018. Qualora non intervengano disdette da una delle due parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE**

L'impatto della collaborazione consiste nel riuscire a fornire un maggiore orientamento e supporto ai cittadini per la fruizione dei servizi municipali e non solo erogati dal Comune di Genova.


#### **ART. 14 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 25 maggio 2017

Il Segretario Generale del Municipio  
Dott. Pierpaolo Cha



Il Proponente  
Sig. Bruno Pastorino

